Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale

a cura di ART-ER ATTRATTIVITÀ RICERCA TERRITORIO

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2026 Numero 7232 Sezione IV

Soggetto Imputato

☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☑ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione

☑ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☑ Pena non specificata
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costrituita parte civile
Altri elementi

Quantum non specificato.

☑ 1* Grado Trib. Frosinone condanna.

☑ 2* Grado Corte Appello Roma in data 28.03.2025 conferma il giudizio di primo grado.

☐ precedente cassazione

☐ Precedente appello

Classificazione evento

☑ Infortunio ☐ Malattia ☐ Non riguarda un infortunio
☐ Lesioni ☑ Morte

Soggetto leso

☑ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore ☐ Ulteriori soggetti lesi
☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Al fine di estendere una rete di protezione, avvalendosi di un ponteggio saliva sul tetto di un edificio senza presidi di sicurezza. A causa del cedimento del materiale di copertura precipitava.

Tipologia del luogo di avvenimento

☑ Privato ☐ Pubblico ☑ Cantiere ☐ Ufficio
☐ Fabbrica ☐ Altro

Principio di diritto

La designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Sez. 4, n.10465 del 29/01/2015, Liccardi, Rv. 287777 - 01, in fattispecie relativa a omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata affermata la penale responsabilità di un datore di lavoro con riguardo al decesso di un preposto, prestatore di lavoro addetto a lavorazioni in quota, avvenuto in conseguenza di una sua caduta dall'alto, sul rilievo che l'occorso era derivato dalla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza tal genere di lavorazioni; n.22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276 - 01). Infatti, l'inidoneità della misura di sicurezza predisposta da parte datoriale rende del tutto irrilevante l'eventuale omissione ascrivibile ad altra figura della sicurezza, dal momento che gli obblighi dell'una non si sovrappongono a quelli dell'altra, interessando piani del tutto diversi. Peraltro, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960 - 01). E, proprio con riferimento alla individuazione del soggetto espressamente deputato alla gestione dello specifico rischio, si è pure chiarito che è generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (Sez. 4, n.22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269972 - 01). Cosicché, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Sez. 4, n.10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata affermata la penale responsabilità di un datore di lavoro con riguardo al decesso di un preposto, prestatore di lavoro addetto a lavorazioni in quota, avvenuto in conseguenza di una sua caduta dall'alto, sul rilievo che l'occorso era derivato dalla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza tal genere di lavorazioni). Ne deriva, come logica conseguenza, che l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori di cui il datore di lavoro sia a conoscenza (Sez. 4, n.35858 del 14/09/2021, Tamellini, Rv. 281855 - 01; n.45398 del 25/09/2024, Trinchese, Rv. 287360 - 01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto_del_ricorso ☑ Ricorso_inammissibile

annullamento ☐ senza rinvio ☐ con rinvio ☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. Tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2026.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.